



CITTÀ DI TREIA

(Provincia di Macerata)

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 13 del 20-01-2021

Oggetto: NULLA OSTA VENDITA IMMOBILE SITO IN LOC. CHIESANUOVA IN VIA MILANO N. 3, DISTINTO CATASTALMENTE AL F. 25, MAP. 193/2 E 193/3 REALIZZATO IN DIRITTO DI SUPERFICIE NEL LOTTO 31 DEL P.I.P. DI CHIESANUOVA.

Il giorno **venti gennaio duemilaventuno**, alle ore **13:00**, nella Residenza municipale, in seguito a convocazione disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

Nominativo	Carica	Pres. / Ass.
CAPPONI FRANCO	SINDACO	P
BUSCHITTARI DAVID	VICESINDACO	P
MORETTI LUANA	ASSESSORE	P
MEDEI LUDOVICA	ASSESSORE	P
SILEONI TOMMASO	ASSESSORE	P

presenti n. 5 assenti n. 0

Partecipa, con funzioni esecutive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (articolo 97, comma 4a, del D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale **Dott.ssa FABIOLA CAPRARI**.

Il **Sindaco, FRANCO CAPPONI**, constatato il numero legale degli intervenuti, pone in discussione la pratica segnata all'ordine del giorno:

PREMESSO che con nota prot. n. 122 del 05/01/2021, la sig.ra Brugnoli Iolanda, nata a il e residente a in via n. ..., c.f.: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, quale titolare del diritto di proprietà superficaria sul fabbricato sito in Treia, avente accesso da via Milano n. 3, distinto al foglio 25, particelle 193/2 e 193/3, ha notificato la propria volontà di cedere l'immobile in questione richiedendo a questa Amministrazione specifico nulla osta alla vendita;

PREMESSO, altresì, che:

- il Comune di Treia è dotato di un piano per insediamenti produttivi nella frazione di Chiesanuova formato ai sensi dell'art. 27 della Legge 22 ottobre 1971, n. 865;
- l'immobile oggetto di richiesta di nulla osta è stato edificato sul terreno già distinto al foglio 25, particelle 193 e 223, oggetto della convenzione repertorio n. 754, stipulata dal Dott. Pierfrancesco Renzi, Segretario del Comune di Treia, in data 25 giugno 1985; con la suddetta convenzione il Comune di Treia, a norma dell'art. 27 della L. 865/1971, aveva concesso alla ditta Brugnoli Giacinto il diritto di superficie inerente il lotto n. 31 del P.I.P. di Chiesanuova per la realizzazione di impianti produttivi di carattere artigianale;

ATTESO che:

- con decreto del Tribunale di Macerata n. 131/92 R.G.E., n. 3492, cron. n. 344 rep. B, registrato a Macerata il 27/09/2001, la Sig.ra Brugnoli Iolanda subentrava nella proprietà dell'immobile costruito sull'area concessa in diritto di superficie al Sig. Brugnoli;
- l'attuale proprietaria, con successivo atto unilaterale d'obbligo del 9 febbraio 2005, rep. n. 2052, si impegnava nei confronti del Comune di Treia a rispettare le clausole convenzionali ancora attuali con particolare riferimento all'art. 2 (durata della concessione del diritto di superficie), all'art. 7 (oneri allaccio alla rete dei servizi), all'art. 8 (rispetto delle norme tecniche costruttive), all'art. 13 (inalienabilità del diritto di superficie);

VISTA la convenzione sopra richiamata e, in particolar modo, l'art. 13 della stessa che recita fra l'altro "*...Comunque la vendita o la costituzione dei diritti reali di cui al precedente comma, dovranno essere preventivamente notificati al Comune il quale ha facoltà di esercitare il diritto di prelazione con delibera consiliare da assumersi entro 60 giorni dalla data della notifica... omissis.*";

ATTESO che nella richiesta di nulla osta avanzata dalla Sig.ra Brugnoli Iolanda:

- è stato comunicato come valore di cessione da autorizzare l'importo pari a € 137.000,00 (euro centotrentasettemila/00);
- la ditta promissaria acquirente risulta essere la società "BRUGNOLI CARRELLI ELEVATORI SOCIETÀ COOPERATIVA", avente sede in Treia, in loc. Chiesanuova, via Milano n. 3, numero di iscrizione nel registro delle imprese delle Marche e codice fiscale 01854710439, n. R.E.A. MC-187401; come specificato nella nota acquisita al prot. n. 122 del 05/01/2021, la ditta citata lavora ed utilizza l'immobile oggetto di richiesta mediante comodato d'uso da oltre 13 anni;

DATO ATTO che il Comune può esercitare il diritto di prelazione richiamato nella convenzione Rep. n. 754 del 25/06/1985 a rogito del Dott. Pierfrancesco Renzi, Segretario del Comune di Treia;

PRESO ATTO, indipendentemente dal prezzo di cessione, della mancanza d'interesse all'esercizio del diritto di opzione richiamato nella convenzione Rep. n. 754 del 25 giugno 1985 a rogito del Dott. Pierfrancesco Renzi, Segretario del Comune di Treia, in quanto la ditta subentrante alla Sig.ra Brugnoli utilizza già l'immobile per la propria attività produttiva e, pertanto, la cessione garantirebbe continuità della sede e del lavoro d'impresa;

RITENUTO che possa essere concesso il nulla osta alla cessione dell'immobile da parte della Sig.ra Brugnoli Jolanda alla società Brugnoli Carrelli Elevatori soc. coop., fermo restando che nell'atto di compravendita devono essere riportate integralmente le disposizioni impartite nonché tutti i diritti, oneri ed obblighi di cui alla convenzione per la cessione dell'area P.I.P. in proprietà stipulata con il Comune di Treia con predetto atto del Dott. Pierfrancesco Renzi, in data 25 giugno 1985;

Per quanto sopra esposto;

PROPONE

1. di **APPROVARE** il documento istruttorio del Funzionario responsabile del Settore "Urbanistica e Territorio - SUE" in ordine all'argomento, così come risulta formulato nella relazione riportata in premessa, considerandolo parte integrante di questo dispositivo;
2. di **NON ESERCITARE**, per mancanza d'interesse, indipendentemente dal prezzo di cessione, il diritto di opzione richiamato nella convenzione Rep. n. 754 del 25 giugno 1985 a rogito del Dott. Pierfrancesco Renzi, Segretario del Comune di Treia;
3. di **PRENDERE ATTO** che la ditta promissaria acquirente risulta essere la società "BRUGNOLI CARRELLI ELEVATORI SOCIETÀ COOPERATIVA", avente sede in Treia, in loc. Chiesanuova, via Milano n. 3, numero di iscrizione nel registro delle imprese delle Marche e codice fiscale 01854710439, n. R.E.A. MC-187401;
4. di **CONCEDERE NULLA OSTA** alla cessione dell'immobile censito al catasto fabbricati al Foglio 25, particelle 193/2 e 193/3, immobile localizzato sul lotto 31 della zona P.I.P. di Chiesanuova, assegnato inizialmente alla ditta Brugnoli Giacinto e successivamente divenuto di proprietà superficiaria della Sig.ra Brugnoli Jolanda, nata a il e residente a in via n. ..., c.f.: XXXXXXXXXXXXXXXX, con un valore di cessione pari ad euro 137.000,00 (centotrentasettemila/00);
5. di **RICHIAMARE** integralmente le disposizioni impartite nonché tutti i diritti, oneri ed obblighi di cui alla convenzione per la cessione dell'area P.I.P. in proprietà stipulata con il Comune di Treia con predetto atto del Dott. Pierfrancesco Renzi, in data 25 giugno 1985, anche se non materialmente allegata al presente atto.

IL RESPONSABILE IV SETTORE
Arch. Michela Francioni

La seduta si è svolta in videoconferenza ai sensi dell'articolo 73 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27, dell'articolo 1, comma 3, del D.L. 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124 ed ai sensi del decreto sindacale n. 4 in data 21/03/2020.

Presenti fisicamente nella sede municipale: il Sindaco Franco Capponi, il Vicesindaco David Buschittari, l'Assessore Luana Moretti e la Dott.ssa Fabiola Caprari, Segretario verbalizzante.

Collegati in videoconferenza gli Assessori Ludovica Medei e Tommaso Sileoni.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO e fatto proprio il documento istruttorio riportato, predisposto dal Funzionario responsabile del Settore "Urbanistica e Territorio - SUE", Arch. Michela Francioni;

RITENUTO dover procedere alla sua approvazione;

VISTA la convenzione Rep. n. 754 del 25/06/1985 a rogito del Dott. Pierfrancesco Renzi, Segretario del Comune di Treia, con la quale, a norma dell'art. 27 della L. 865/1971, il Comune di Treia ha concesso alla ditta Brugnoli Giacinto il diritto di superficie inerente il lotto n. 31 del P.I.P. di Chiesanuova per la realizzazione di impianti produttivi di carattere artigianale;

RITENUTO, per mancanza d'interesse, di **NON ESERCITARE**, indipendentemente dal prezzo di cessione, il diritto di opzione richiamato nella convenzione Rep. n. 754 del 25/06/1985 a rogito del Dott. Pierfrancesco Renzi;

VISTO l'articolo 4 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO l'articolo 48 del TUEL di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in ordine alla competenza della Giunta;

ACQUISITO il parere favorevole del Funzionario responsabile del Settore "Urbanistica e Territorio - SUE" in ordine alla regolarità tecnica, espresso sulla proposta della presente deliberazione ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, come riportato e inserito in calce all'atto;

DATO ATTO che sulla proposta non è stato acquisito il parere del Funzionario responsabile del Servizio Finanziario ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, in quanto la stessa non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

ACQUISITO il parere favorevole del Segretario comunale in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, ai sensi dell'articolo 97, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi in forma palese;

D E L I B E R A

1. di **APPROVARE** integralmente il documento istruttorio del Funzionario responsabile del Settore "Urbanistica e Territorio - SUE" in ordine all'argomento, così come risulta formulato nella relazione riportata in premessa, considerandolo

parte integrante di questo dispositivo;

2. di **NON ESERCITARE**, per mancanza d'interesse, indipendentemente dal prezzo di cessione, il diritto di opzione richiamato nella convenzione Rep. n. 754 del 25 giugno 1985 a rogito del Dott. Pierfrancesco Renzi, Segretario del Comune di Treia;
3. di **PRENDERE ATTO** che la ditta promissaria acquirente risulta essere la società "BRUGNONI CARRELLI ELEVATORI SOCIETÀ COOPERATIVA", avente sede in Treia, in loc. Chiesanuova, via Milano n. 3, numero di iscrizione nel registro delle imprese delle Marche e codice fiscale 01854710439, n. R.E.A. MC-187401;
4. di **CONCEDERE NULLA OSTA** alla cessione dell'immobile censito al catasto fabbricati al Foglio 25, particelle 193/2 e 193/3, immobile localizzato sul lotto 31 della zona P.I.P. di Chiesanuova, assegnato inizialmente alla ditta Brugnoli Giacinto e successivamente divenuto di proprietà superficiaria della Sig.ra Brugnoli Iolanda, nata a il e residente a in via n. ..., c.f.: XXXXXXXXXXXXXXXX, con un valore di cessione pari ad euro 137.000,00 (centotrentasettemila/00);
5. di **RICHIAMARE** integralmente le disposizioni impartite nonché tutti i diritti, oneri ed obblighi di cui alla convenzione per la cessione dell'area P.I.P. in proprietà stipulata con il Comune di Treia con predetto atto del Dott. Pierfrancesco Renzi, in data 25 giugno 1985, anche se non materialmente allegata al presente atto.

Inoltre la Giunta comunale, riscontrata la sussistenza dei motivi d'urgenza, con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese,

D E L I B E R A

- di **DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.-

* * * * *

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
F.to FRANCO CAPPONI

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa FABIOLA CAPRARI

PARERI DI CUI AGLI ARTT. 49, C. 1, E 147-BIS, C. 1, D.LGS. N. 267/2000

In merito alla REGOLARITA' TECNICA esprime, per quanto di competenza, parere Favorevole

Treia, 20-01-2021

Il Responsabile del Servizio
F.to Arch. MICHELA FRANCONI

CONTROLLO SULLA CONFORMITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA ALLE LEGGI, ALLO STATUTO ED AI REGOLAMENTI (AI SENSI ART. 97, COMMA 2 D.LGS. 267/2000)

Per quanto concerne il PARERE DI CONFORMITA' giuridico-amministrativa esprime parere:
Favorevole

Treia, 19-01-2021

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa FABIOLA CAPRARI

Si certifica che la presente deliberazione:

- viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune dal 20-01-2021 al 04-02-2021 (articolo 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n. 69);
- viene contemporaneamente comunicata, in elenco, ai capigruppo consiliari con lettera protocollo n. 1363 ai sensi dell'articolo 125, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Treia, 20-01-2021

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Dott.ssa LILIANA PALMIERI

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Treia, _____

Il Segretario Comunale
Dott.ssa FABIOLA CAPRARI

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____:

[] in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000);

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (articolo 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000);

[] decorsi 15 giorni dalla pubblicazione ai sensi art. 9 dello statuto (regolamenti comunali).

Treia, _____

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa FABIOLA CAPRARI

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Treia, _____

Il Segretario Comunale
Dott.ssa FABIOLA CAPRARI